

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

40/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Pubblicazione della circolare 26 relativa alle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora</b>	<b>2</b>
<b>Autorità dei Lavori Pubblici – Comunicato del 7 settembre 2010 in relazione al rilascio del codice identificativo gara - CIG</b>	<b>2</b>
<b>Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo – Provvedimento n. 124566 del 7 settembre 2010</b>	<b>3</b>
<b>“La privacy tra i banchi di scuola” nuovo vedemecum del Garante per la protezione dati personali dedicato alla scuola</b>	<b>3</b>
<b>In vigore dal 2 settembre il Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa – D.M. del 7 giugno, pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2010, n. 192</b>	<b>4</b>
<b>INPS: I certificati di malattia potranno essere inviati ai datori di lavoro anche con la Posta Elettronica Certificata</b>	<b>5</b>
<b>Nuove disposizioni in materia di ISE/ISEE - Circolare INPS N.118 del 3 settembre 2010</b>	<b>5</b>
<b>“Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010” – Delibera CIVIT n.104</b>	<b>6</b>
<b>La tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali – In vigore dal 7 settembre 2010 la Legge 136/2010</b>	<b>6</b>

## **Pubblicazione della circolare 26 relativa alle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora**

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 26 dell'8 settembre ricorda che con la precedente circolare n. 22 del 21 luglio 2010, concernente il decreto del Ministro dell'Interno in data 6 luglio 2010, sono state definite le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

A tale riguardo, il Ministero ricorda la scadenza del termine del 30 settembre, termine entro cui i comuni dovranno completare le operazioni di caricamento dei dati nel registro nazionale, secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico di cui alla citata circolare n. 22.

Ulteriori informazioni e documentazione su:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala\\_stampa/notizie/stato\\_civile/00978\\_2010\\_07\\_19\\_senza\\_fissa\\_dimora.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/stato_civile/00978_2010_07_19_senza_fissa_dimora.html)

## **Autorità dei Lavori Pubblici – Comunicato del 7 settembre 2010 in relazione al rilascio del codice identificativo gara - CIG**

Con comunicato del 7 settembre 2010 il Presidente dell'Autorità rende noto che dal 15 ottobre 2010 le operazioni per il rilascio del codice di identificazione gara - CIG - da effettuarsi tramite il sistema informativo di monitoraggio gare - SIMOG - saranno consentite esclusivamente al Responsabile del Procedimento indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare.

Pertanto, a decorrere dalla data del 15 ottobre 2010:

1. verrà disattivato il profilo di utenza denominato Responsabile SIMOG per la Stazione Appaltante (RSSA);
2. la modifica e il perfezionamento dei CIG già rilasciati, alla data del 15 ottobre, ad utenti con profilo di RSSA, potranno essere eseguiti dagli utenti iscritti ed autorizzati - secondo il pre-esistente processo di autorizzazione - con profilo di Responsabile del Procedimento per la medesima stazione appaltante e per il medesimo centro di costo per i quali è stata effettuata la richiesta del CIG.

## **Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo – Provvedimento n. 124566 del 7 settembre 2010**

L'Agenzia delle Entrate rende noto che dal prossimo 1° ottobre 2010 la percentuale gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e versate in ritardo è fissata al 5,7567 %, un punto percentuale in meno rispetto alla attuale pari al 6,8358 %.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## **“La privacy tra i banchi di scuola” nuovo vademecum del Garante per la protezione dati personali dedicato alla scuola**

Dal sito del Garante della Privacy:

*Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?*

*A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola.*

*Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.*

*La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni. Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.*

*Questa sfida positiva - nella scuola - riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un'espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.*

*La guida del Garante privacy*

*Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.*

L'opuscolo è reperibile sul sito internet del garante o in formato cartaceo può essere richiesto all'Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 123, e-mail: [urp@garanteprivacy.it](mailto:urp@garanteprivacy.it)

**In vigore dal 2 settembre il Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa – D.M. del 7 giugno, pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2010, n. 192**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto che è entrato in vigore dal 2 settembre 2010 settembre il Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

A fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, il Fondo, previsto dall'art. 2 comma 475 della legge finanziaria per il 2008, rimborsa all'istituto di credito interessato, i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario.

I beneficiari, per poter accedere alle agevolazioni, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo;
- avere un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

L'immobile, inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

L'agevolazione potrà essere richiesta qualora, successivamente alla stipula del mutuo, si verifichi uno dei seguenti eventi, tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

1. perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
2. morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
3. pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;
4. pagamento di spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro;

5. aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

Ulteriori informazioni su: [www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa](http://www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa).

### **INPS: I certificati di malattia potranno essere inviati ai datori di lavoro anche con la Posta Elettronica Certificata**

Con la circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010 vengono date indicazioni per l'invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia dei dipendenti.

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, interessati devono farne richiesta utilizzando la stessa casella PEC alla quale intendono poi ricevere i certificati medici.

Gli indirizzi PEC delle Strutture territoriali Inps, a cui va inoltrata la domanda, sono reperibili sul sito Internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) - Le Sedi INPS - ricerca per elenchi: posta certificata.

### **Nuove disposizioni in materia di ISE/ISEE - Circolare INPS N.118 del 3 settembre 2010**

L'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 176 del 30/07/2010, introduce e disciplina, in materia ISE/ISEE, uno scambio di informazioni tra INPS, Agenzia delle entrate ed Enti erogatori volto, da un lato, ad evidenziare i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate e, dall'altro, a comminare una sanzione per coloro i quali, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.

L'INPS, con circolare n. 118 del 3 settembre comunica le prime disposizioni concernenti l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 38 del decreto legge n. 78 del 2010 riguardanti la formazione di una nuova banca dati ISE/ISEE, di una convenzione per lo scambio di informazioni tra l'Inps e l'Agenzia delle entrate e della possibilità da parte dell'Inps di emettere sanzioni nei confronti di chi ha beneficiato in maniera illegittima di una prestazione.

Sulla base dei dati ricevuti dall'INPS ed a seguito dell'incrocio di tali dati con i dati dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile effettuare accertamenti del reddito.

In caso di accertamento definitivo discordante e maggiore rispetto a quello dichiarato nella DSU, l'INPS comunica, agli Enti erogatori l'esito degli accertamenti relativi ai soggetti che, sulla base della comunicazione degli Enti stessi, risultano aver beneficiato della prestazione sociale agevolata, affinché si proceda al recupero dell'eventuale vantaggio economico indebitamente conseguito.

E' prevista inoltre l'irrogazione della sanzione da 500 a 5000 euro per i soggetti che, in ragione del maggior reddito accertato, risultano aver beneficiato illegittimamente, in tutto o in parte, delle prestazioni sociali agevolate.

### **“Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010” – Delibera CIVIT n.104**

Facendo seguito alla precedente deliberazione n. 89/2010 recante "Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance", la Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT ha pubblicato la nuova deliberazione n. 104 che contiene quanto segue:

1. modalità e tempi di definizione ed adozione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* , affinché lo stesso possa essere effettivamente operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011;
2. principi del Sistema e relativi contenuti necessari che gli OIV devono definire entro il 30 settembre 2010;
3. processo di perfezionamento nell'adozione del Sistema.

La delibera trova applicazione immediata per i ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con esclusione dell' Agenzia del Demanio.

La stessa costituisce linea guida per regioni, enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nelle more dell' adeguamento degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti nella legge, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.

Il testo della delibera è reperibile su: <http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.104.2010.pdf>

### **La tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali – In vigore dal 7 settembre 2010 la Legge 136/2010**

E' entrata in vigore il 7 settembre 2010 la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 : Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia.

L'art. 3 della legge contiene disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che obbligano fin da subito sia le stazioni appaltanti che gli appaltatori a specifici adempimenti.

In particolare gli appaltatori hanno l'obbligo di comunicare alle stazioni appaltanti gli estremi dei conto correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione

Per quanto riguarda i contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi o forniture, dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante deve anche verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al momento non esiste ancora un provvedimento che chiarisca in termini applicativi la norma in questione che non specifica ad esempio se vi sia un importo contrattuale minimo.

In attesa di eventuali chiarimenti da parte del ministero riportiamo di seguito il testo integrale dell'articolo 3 L. 13 agosto 2010 , n. 136

#### Art. 3. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Bergamo, 13 settembre 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord